

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

770ª SEDUTA PUBBLICA

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente MORO (ore 9,58),
del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

Allegato B

Relazione orale del senatore Asciutti sul disegno di legge n. 3276-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3276, recante conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005. Come si ricorderà, nel corso della prima lettura del provvedimento in Senato esso fu oggetto di un ampio dibattito con particolare riferimento alla sua eterogeneità, su cui non giova tuttavia tornare ora. L'esame in questa sede, come è a tutti noto, è infatti limitato alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e che consistono essenzialmente nell'aver estrapolato le norme di spesa introducendo un'unica disposizione di spesa, da ripartirsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previo atto di indirizzo parlamentare.

Quanto alle modifiche apportate, va in primo luogo segnalato che la Camera dei deputati ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 relativo al giudizio di conferma per i ricercatori. Come si ricorderà, il testo originario del Governo prevedeva di ridurre da tre anni ad un anno il periodo per la conferma, anche al fine di consentire una più rapida carriera economica ai ricercatori. Con le medesime finalità, ma senza alterare il triennio per il giudizio di conferma, la Camera dei deputati ha modificato la norma stabilendo che, dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori è pari al 70 per cento di quello degli associati di pari anzianità. Inoltre, la Camera dei deputati ha aggiunto una norma secondo cui, in attesa del riordino dello stato giuridico, per le procedure di valutazione comparativa degli ordinari e degli associati bandite successivamente al 15 maggio 2005 la proposta della commissione è limitata ad un solo idoneo.

Tralasciando alcune modifiche di carattere minore, vale poi la pena di soffermarsi su quelle relative ai punteggi per l'inserimento in graduatoria dei docenti delle scuole.

Come si ricorderà, al Senato era stato introdotto un articolo che modificava la Tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004 mantenendo il raddoppio del punteggio per il solo servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e in quelle di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari. Tale disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che ha lasciato così inalterata, sotto questo profilo, la Tabella allegata al decreto-legge n. 97 (che, lo ricordo, prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate in montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari).

La Camera dei deputati ha invece modificato un'altra parte della medesima Tabella ed in particolare quella relativa ai diplomi di specializzazione, ai *master* e ai corsi di perfezionamento universitario. In particolare, la modifica distingue fra diplomi di specializzazione o *master* universitari, cui continuano ad essere attribuiti tre punti, e corsi di perfezionamento universitario, cui sono invece attribuiti due punti. La norma stabilisce altresì che per ogni anno sia possibile valutare uno solo dei predetti titoli.

L'altro ramo del Parlamento ha altresì modificato la norma, introdotta al Senato, in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, è stato limitato all'anno 2005 il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ed è stato previsto che le Fondazioni, con bilancio verificato

almeno in pareggio possano comunque assumere personale, purché nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In materia di pubblici dipendenti, la Camera dei deputati ha, inoltre, soppresso la disposizione, introdotta dal Senato, che riduceva da cinque a tre anni il periodo di permanenza in seconda fascia per i dirigenti ai fini del passaggio in prima fascia.

Ha soppresso altresì gli articoli, sempre inseriti dal Senato, che recavano norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell'Agensud, disposizioni concernenti l'ANAS Spa, norme sulla verifica dello stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere e disposizioni sulle forniture di interesse nazionale.

Ha invece modificato gli articoli che recavano disposizioni in materia di diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, interventi urgenti per i giochi olimpici invernali "Torino 2006" e disposizioni in materia di tessera sanitaria.

In considerazione dell'urgenza del provvedimento, onde evitarne la decadenza, come già avvenuto in occasione di precedenti decreti-legge a loro volta piuttosto eterogenei, propongo all'Assemblea di esprimersi favorevolmente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Sen. Asciutti